



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA IN MATERIA DI INFORMAZIONE E EDITORIA**

- VISTA** la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
- VISTA** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019, con il quale il dott. Andrea Martella è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale è stata conferita al dott. Andrea Martella la delega di funzioni in materia di informazione e editoria e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. A), ai sensi del quale il Sottosegretario, nelle materie oggetto del predetto decreto, è delegato a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTO** il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio, del 25 febbraio, del 1° marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo, del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020, recanti diverse disposizioni attuative del sopracitato decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6;
- VISTO** il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- VISTO** il Decreto Legge 8 marzo 2020 n.11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;
- VISTO** il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- CONSIDERATO** il ruolo fondamentale del sistema dell'informazione e della comunicazione e messaggistica *online* nel prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19, orientando correttamente i comportamenti dei cittadini;
- CONSIDERATO** il pericolo che la diffusione di disinformazione e di contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, possa indebolire le misure di contenimento del contagio ed accentuare la difficoltà della gestione emergenziale disposta in attuazione dei provvedimenti sopra citati;
- CONSIDERATA** altresì l'urgente necessità di garantire la più ampia diffusione della comunicazione istituzionale e di favorire la piena accessibilità alle indicazioni fornite dalle Autorità e all'informazione relativa alle disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati;
- CONSIDERATE** le iniziative assunte dalla Commissione europea per il contrasto alla disinformazione sulla diffusione del COVID-19, tra le quali la promozione di azioni per l'autoregolamentazione delle piattaforme digitali e l'attivazione di un'apposita sezione del sito istituzionale riservata alla rettifica di informazioni false o scorrette sull'attività dell'Unione europea per la gestione dell'emergenza sanitaria;
- CONSIDERATE** le iniziative intraprese dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la disinformazione relativa al COVID-19, fra le quali anche quelle citate nella comunicazione dell'8 febbraio 2020 concernenti la collaborazione con le grandi compagnie digitali quali Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest ed altre;
- CONSIDERATE** altresì le iniziative di diverse Amministrazioni nazionali volte a favorire il riconoscimento e la confutazione dei contenuti non veritieri, fra le quali anche l'iniziativa "COVID-19- Attenti alle bufale" sulla pagina istituzionale del Ministero della Salute;
- RILEVATA** l'esigenza di garantire il coordinamento delle iniziative sopra citate, favorendo anche la sinergia fra di esse;
- CONSIDERATA** la persistente massiva diffusione di disinformazione e *fake news* relativamente al COVID-19, in particolar modo sul *web* e sui *social network*;

- RILEVATA** altresì l'impellente necessità di attuare una strategia di contrasto alla diffusione di *fake news* relative al COVID-19, favorendo, fra l'altro, campagne di adeguata informazione e comunicazione e realizzando un attento monitoraggio dei contenuti relativi al COVID-19 creati e condivisi nell'ecosistema *web* e *social*;
- RILEVATA** l'opportunità di instaurare un'azione inter-istituzionale finalizzata alla definizione e attuazione della strategia sopra citata, supportata anche da professionalità e soggetti esterni alle amministrazioni, al fine di elaborare proposte e di realizzare iniziative per arginare il fenomeno della diffusione di *fake news*;
- RILEVATA** la conseguente esigenza di istituire un'Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al COVID-19 sul *web* e sui *social network*", con compiti di analisi e monitoraggio dell'informazione diffusa relativamente al COVID-19 e di individuazione di specifiche misure di contrasto alla diffusione di *fake news*, anche tramite il coinvolgimento dei principali motori di ricerca e piattaforme social;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Istituzione Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al COVID-19 sul *web* e sui *social network*)**

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, l'Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al COVID-19 sul *web* e sui *social network*".
2. L'unità di monitoraggio di cui al comma 1 è composta da:
  - per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, il Capo Dipartimento cons. Ferruccio Sepe, con funzioni di coordinamento dell'Unità;
  - per il MINISTERO DELLA SALUTE, la dott.ssa Annunziatella Gasparini;
  - per il DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, la dott.ssa Ornella De Luca.

L'unità di monitoraggio si avvale, ai fini dello svolgimento della sua attività, dell'apporto dei seguenti esperti:

- dott. Riccardo Luna
- dott. Francesco Piccinini
- dott. David Puente
- prof. Ruben Razzante
- prof.ssa Luisa Verdoliva
- dott.ssa Roberta Villa
- dott. Giovanni Zagni
- dott.ssa Fabiana Zollo.

4. All'unità di monitoraggio può partecipare come osservatore l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di fornire supporto tecnico e condividere le esperienze maturate nell'ambito del "Tavolo Permanente su Big data e Piattaforme on-line", istituito presso la medesima Autorità, in materia di contrasto della disinformazione *online*, con particolare riguardo ai temi medico-sanitari e relativi al contagio da COVID-19.

5. L'Unità di monitoraggio si avvale, per le attività di segreteria, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e svolge le proprie funzioni privilegiando le modalità di partecipazione a distanza, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

6. In sede di prima istituzione, l'Unità di monitoraggio, su iniziativa del Coordinatore, definisce un programma operativo di attività a breve termine, aggiornabile in modo flessibile in funzione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica nel Paese.

7. L'Unità di monitoraggio ha facoltà di avviare le opportune interlocuzioni con soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire ulteriori informazioni e proposte per promuovere le più opportune iniziative volte a contrastare la diffusione di *fake news*.

## Articolo 2

### (Attività dell'Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al COVID-19 sul *web* e sui *social network*)

1. L'Unità di monitoraggio di cui all'articolo 1 svolge le seguenti attività:
  - a. ricognizione e classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, creati o condivisi con riferimento al COVID-19, con particolare riguardo a quelli potenzialmente idonei a indebolire le misure di contenimento del contagio ovvero ad accentuare la difficoltà della gestione emergenziale; analisi e valutazione delle modalità di diffusione e delle fonti di origine dei suddetti contenuti;
  - b. promozione di campagne di adeguata informazione e comunicazione con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre Istituzioni competenti, nonché di soggetti e professionalità esterni alla Pubblica Amministrazione;
  - c. definizione di opportune modalità idonee a potenziare e rendere più visibile ed accessibile l'informazione generata dalle fonti istituzionali, anche attraverso un migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui *social media*;
  - d. promozione di *partnership* con i diversi soggetti del *web* specializzati in *factchecking* e con i principali motori di ricerca e piattaforme *social*, al fine di valutare le misure più appropriate per individuare i contenuti non veritieri relativi al COVID-19;
  - e. promozione di iniziative volte a favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti delle piattaforme *social* nell'individuazione e segnalazione – alla stessa Unità di monitoraggio - di contenuti non veritieri relativi al COVID-19.
2. L'Unità di monitoraggio svolge le attività di cui al comma 1 fino al superamento dell'emergenza epidemiologica, per un periodo comunque non inferiore a un anno.

## Articolo 3

### (Disposizioni finali)

1. La partecipazione alle attività dell'Unità di monitoraggio di cui all'articolo 1 è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, o compenso comunque denominato o rimborso spese.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2020

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

Andrea Martella

